



## STATUTO VERSIONE N. 3 - GIUGNO 2021

### ARTICOLO 1

#### *Costituzione e sede*

È costituita l'organizzazione di volontariato ai sensi del Codice civile, della legge 266/91 e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni, denominata **Nucleo Volontariato e Protezione Civile Falchi della Rovere** OdV (**Organizzazione di Volontariato**) da ora in avanti denominata "**Associazione**", con sede legale nel Comune di Senigallia, Via Montenero n.11. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato.

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV" è strettamente legato all'iscrizione nel Registro regionale del volontariato, fino a che questo sarà in vigore, e all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta all'uno o all'altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. E' fatto divieto di utilizzare il riferimento a "organizzazione di volontariato" in assenza dell'iscrizione al Registro regionale del volontariato o al Registro unico del terzo settore.

L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### ARTICOLO 2

#### *Carattere dell'associazione*

L'Associazione è **apartitica**, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall' art.32 del Codice del terzo settore, si avvale prevalentemente dell'attività di **volontariato** personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e **non persegue** in alcun modo **finalità lucrative**.

L'attività del volontario **non può essere retribuita** in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate Associazione soltanto le spese **effettivamente sostenute e documentate** per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi.

### ARTICOLO 3

#### *Durata dell'associazione*

La durata dell'associazione è **illimitata**.

## ARTICOLO 4

### *Scopi e attività dell'associazione*

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale riferite alle finalità specifiche della protezione civile: tutela dell'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

L'Associazione svolge in via principale e prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- **protezione civile** ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in tutte le sue caratteristiche e forme, cioè previsione, prevenzione, soccorso e ripristino e successive modificazioni;
- **Interventi di tutela e valorizzazione dell'ambiente**, della cultura e del patrimonio storico ed artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse; ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e successive modificazioni
- **Operare per la sicurezza** e nella salvaguardia della collettività sia nelle emergenze naturali che antropiche, nelle manifestazioni e nei grandi eventi in collaborazione con gli Enti preposti, attraverso attività di informazione, prevenzione dei rischi per le persone, antincendio e soccorso.
  
- A seguito della Convenzione con il Tribunale di Ancona, per lo svolgimento del lavoro di Pubblica Utilità ai sensi dell'Art. 54 del D.Lgs. 28-08-2000, n. 274, 2. DM 26-03-2001, 186 co. 9 bis e 187 co. D.Lgs. 285 del 30-04-1992; l'Associazione ha accettato di far svolgere **attività di P.U.** ad imputati inviati dal Tribunale di Ancona in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria.
- Ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

L'Associazione, ai sensi dell' art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell'associazione. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il consiglio direttivo documenterà il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art.33 del Codice del terzo settore e da altre disposizioni di legge in materia.

## ARTICOLO 5

### *Ammissione, diritti e doveri dei soci*

L'ammissione dei soci è **libera**. Possono essere soci volontari i soggetti, di **maggiore età** e non aver superato il **75° anno** di età per l'attività di Protezione Civile, e senza limiti di età per le attività di volontariato definite dal Regolamento; risiedere o domiciliare nell'ambito Regionale; essere mossi da spirito di solidarietà e condividere il presente Statuto ed il

Regolamento dell'Associazione e la cui domanda di ammissione dovrà essere inoltrata al Consiglio Direttivo per essere accolta;

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:

- a) Soci Volontari **Operativi**
- b) Soci volontari **Sostenitori**



L'ammissione a socio volontario Operativo, viene comunicata all'interessato, ma decorre dal giorno che il neo socio **abbia superato** il corso Regionale sulla Sicurezza sul Lavoro previsto dal D.Lgs. 81/08, e conseguente iscrizione sul Registro dei soci Volontari Operativi.

Il Socio Volontario Sostenitore può essere il Volontario operativo di Protezione Civile che, per ragioni personali o di raggiungimento del 75esimo anno di età, non è più disponibile ad operare attivamente, ma vuol rimanere nell'Associazione, partecipando alla vita associativa.

L'appartenenza all'Associazione impegna il **rispetto del presente statuto**, delle norme del Regolamento, e delle delibere presi dagli organi rappresentativi, In particolare il socio volontario deve **mantenere un comportamento corretto** in particolare durante il servizio con i colleghi e con i terzi; dovrà **seguire scrupolosamente gli ordini** e le disposizioni che gli vengono assegnate per lo svolgimento dei servizi.

La domanda di ammissione va inoltrata al consiglio direttivo e deve contenere l'impegno di aver preso visione ed osservare il presente statuto, il regolamento/codice etico e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal consiglio direttivo, nel verbale.

In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono **dalla data** in cui il neo volontario supererà il **corso Regionale della Sicurezza** D.Lgs. 81/08.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea ed il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali nel rispetto del comma 1 dell'Art. 2 del presente Statuto.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

I soci sono **tenuti al pagamento della quota sociale** e dei contributi associativi fissati dall'assemblea.

## ARTICOLO 6

### *Sanzioni disciplinari*

Al socio che non osservi lo Statuto, il Regolamento/Codice Etico e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;

b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;

c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

## ARTICOLO 7

### *Perdita della qualifica di socio*

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

a) **per dimissioni** da comunicarsi almeno un mese prima dello scadere dell'anno;

b) **per decadenza** e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

c) per delibera di **espulsione**;

d) per **ritardato pagamento della quota associativa**, per oltre un anno dalla scadenza fissata per il versamento;

e) per morte.

## ARTICOLO 8

### *Organi dell'Associazione*

Organi dell'associazione sono:

- **l'assemblea dei soci**;

- **il consiglio direttivo**;

- **il collegio dei revisori dei conti**

Tutte le cariche sociali sono conferite a **titolo gratuito** ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs. 117/2017. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, **decadono automaticamente** dall'incarico ricoperto.

## ARTICOLO 9

### *Partecipazione all'assemblea*

L'associazione ha nell'assemblea dei soci il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di voto all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell'associazione **iscritti nel Registro dei Soci in regola** con il pagamento della quota associativa

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno **una volta all'anno** per l'approvazione del bilancio consuntivo secondo i tempi e le modalità previsti nell'art. 30 del presente statuto.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

a) per decisione del consiglio direttivo;

b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

## ARTICOLO 10

## Convocazione dell'assemblea

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie potrà essere fatta per lettera semplice, per Chat o posta elettronica, pubblicata nel sito internet, per affissione nella Sede Sociale

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso/pubblicato almeno **sette** giorni prima della data stabilita specificando gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dal Collegio dei Revisori dei conti.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dall'organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

## ARTICOLO 11

### *Costituzione e deliberazioni dell'assemblea*

L'assemblea in sede **ordinaria** è regolarmente costituita in **prima convocazione** con la presenza di **almeno la metà** più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea in sede **straordinaria** è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di **almeno la metà** più uno dei soci.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di **una delega**, la delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo dell'associazione.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti **dal segretario** in carica o, in sua assenza, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale o pubblicato nell'area riservata a tutti i soci del sito internet.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della **metà più uno dei voti espressi**.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo **scioglimento dell'associazione** è necessario il voto favorevole di almeno **i tre quarti degli aventi diritto**.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

La partecipazione all'assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso **strumenti telematici**, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio direttivo in fase di convocazione.

## ARTICOLO 12

### *Forma di votazione dell'assemblea*

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

**L'elezione degli organi sociali, avviene con scrutinio segreto.**

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti **candidati alle elezioni**. Ogni socio all'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

## ARTICOLO 13

### *Compiti dell'assemblea*

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

#### in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sul **bilancio consuntivo** e sulla relazione consuntiva del consiglio direttivo;
- b) eleggere e revocare i **membri del consiglio direttivo**, l'organo di controllo e/o l'organo di **revisione legale dei conti**;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) **fissare**, su proposta del consiglio direttivo, **la quota associativa** e gli eventuali contributi associativi;
- e) **approvare il Regolamento/Codice Etico** interno predisposto dal consiglio direttivo;
- f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

#### in sede straordinaria

- a) **deliberare lo scioglimento**, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- b) **deliberare** sulle proposte di modifica dello **statuto**;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

## ARTICOLO 14

### *Compiti del Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- **convocare l'assemblea**;
- **predisporre il programma** annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- **predisporre gli atti** da sottoporre all'assemblea;
- dare **esecuzione alle delibere** assembleari;
- **predisporre la relazione annuale** sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- **ratificare o respingere** i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generali;
- **predisporre il bilancio consuntivo**, e il bilancio sociale da sottoporre all'assemblea;
- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 d.lgs. 117/2017 eventualmente svolte, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.
- **deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale** e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;

- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- **procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci** per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, **verificare la permanenza dei requisiti suddetti**;
- **deliberare l'accettazione delle domande** di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- **aggiornare il Regolamento/Codice Etico**;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.



## ARTICOLO 15

### *Composizione del Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è formato come stabilito dal Titolo I, art. 2 comma 2.3 del Regolamento/Codice Etico

Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica **tre anni**.

Al termine del mandato i consiglieri **possono essere rieletti**.

Esso elegge nel suo seno il Presidente, nomina il Vice Presidente, il segretario ed il tesoriere.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare il Presidente, a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea ordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto. I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

## ARTICOLO 16

### *Riunioni del Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno **una volta al trimestre** e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il Consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta telematica, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante

comunicazione telefonica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddeito. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale **sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.**

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Se nominato, il rappresentante dell'organo di controllo o di revisione dei conti, può essere invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni soci o persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

## ARTICOLO 17

### *Presidente*

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Presidente adotta i provvedimenti finanziari:

- a firma disgiunta con il Tesoriere (uno o l'altro) per qualsiasi versamento.
- a firma disgiunta con il Tesoriere (uno o l'altro) per prelievi o pagamenti di qualsiasi importo

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

## ARTICOLO 18

### *Segretario dell'Associazione*

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali

dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

## ARTICOLO 19

### *Tesoriere*

Il Tesoriere cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo accompagnandolo da apposita relazione.

## ARTICOLO 20

### *Collegio dei Revisori dei conti*

Il Collegio dei revisori dei Conti è costituito da **tre componenti** effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

Il collegio esercita il controllo sulla gestione contabile e patrimoniale dell'associazione per verificare la regolarità formale e sostanziale con riferimento alle disposizioni del D.Lgs n. 231 del 08/06/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile ed il suo concreto funzionamento. Può accertare periodicamente la consistenza di cassa e comunque al termine dell'esercizio contabile. Per l'assolvimento del proprio mandato il collegio, previo accordo con il Presidente e il Tesoriere, ha libero accesso alla documentazione contabile e amministrativa dell'associazione.

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.

Esprime il proprio parere scritto sui bilanci consuntivi annuali redatti dal Comitato Esecutivo prima che gli stessi vengano presentati all'assemblea. Tale parere dovrà essere allegato ai bilanci in occasione della loro approvazione ai sensi dell'art.16 del presente statuto.

Il collegio riferisce annualmente dei controlli di sua competenza all'assemblea con relazione scritta, firmata e resa nota a tutti gli aderenti in occasione dell'approvazione dei bilanci consuntivi preventivi annuali.

Al raggiungimento dei requisiti previsti dagli artt. 30 e/o 31 del Codice del Terzo Settore sarà nominato un organo di controllo e/o un organo di revisione legale dei conti con i requisiti previsti dalla norma.

## ARTICOLO 21

### *Collegio Arbitrale*

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, tra gli organi ed i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Consiglio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et equo" senza formalità di procedura salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitrati sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte d'Appello di Ancona il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

## ARTICOLO 22

### *Libri sociali*

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il Registro degli associati;

- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il Fascicolo dei verbali e deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il Fascicolo dei verbali delle deliberazioni del consiglio direttivo
- e) il Fascicolo dei verbali del collegio dei revisori dei conti.

I soci volontari potranno esaminare i verbali di cui sopra, in quanto sono pubblicarti nell'area a loro riservata del sito internet.

## ARTICOLO 23

### *Patrimonio dell'Associazione*

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

## ARTICOLO 24

### *Entrate dell'associazione*

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalla **quota associativa** da versarsi all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- da eventuali **contributi ordinari** da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali **contributi straordinari**, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da **versamenti volontari** degli associati;
- da **contributi delle pubbliche amministrazioni**, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da **introiti di manifestazioni** e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da **azioni promozionali** e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da **donazioni e lasciti**;
- da **contributi di imprese e privati**;
- da **rimborsi derivanti da convenzioni**;
- proventi derivanti dalle attività previste dall' art. 84 del Codice del Terzo Settore;
- proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.

## ARTICOLO 25

### *Destinazione degli avanzi di gestione*

All'Associazione è **vietato distribuire**, anche in modo indiretto, **utili o plusvalenze** di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di

interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.



## ARTICOLO 26

### *Durata del periodo di contribuzione*

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

## ARTICOLO 27

### *Diritti dei soci al patrimonio sociale*

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

## ARTICOLO 28

### *Bilanci*

L'esercizio sociale inizia il **1 gennaio** di ogni anno e termina il **31 dicembre**.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un **bilancio consuntivo** da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea **entro quattro mesi** dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro unico nazionale del Terzo settore a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali.

Il bilancio con i relativi allegati, dovrà restare depositato presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

## ARTICOLO 29

### *Scioglimento e liquidazione dell'associazione*

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la legge 266/91, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra

organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore individuata dall'assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Con l'entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea.

### ARTICOLO 30

#### *Clausola compromissoria*

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

### ARTICOLO 31

#### *Rinvio*

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge 266/91, finché applicabile, al D. lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

*La variazione dell'Articolo 5 del presente Statuto (la parte variata è sottolineata) è stato sottoposto all'Assemblea dei Soci Volontari del 24 Giugno 2021, la quale approva all'unanimità con alzata di mano.*

Nucleo Vol. Prot. Civile  
*Falchi della Rovere*  
Il Presidente

